

AGENZIA REGIONE CALABRIA PER L'EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA

VERBALE N. 33 DEL 06 DICEMBRE 2019

PARERE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Revisore Unico,

Esaminata la variazione al bilancio di previsione 2019

VISTO:

- Lo statuto ARCEA approvato con delibera di Giunta Regionale della Calabria n. 748 del 08/08/2005;
- Il Regolamento ARCEA sugli aspetti organizzativi, contabili, economici, beni patrimoniali, atti amministrativi, ordinamento del personale, adottato con decreto del Direttore n. 1/D del 11/06/2007 e s.m.i;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- Il D.lgs. 23/06/2011 n. 118, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- I principi contabili degli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- I principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- La Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- L'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014 n.20 recante "Interpretazione della Legge regionale n. 24 del 2002;
- Le Legge Regionale n. 20 del 18 maggio 2017 "interpretazione autentica del comma 1 ter dell'art. 12 della Legge Regionale n. 24 del 08 luglio 2002;

- il Decreto n. 242 del 25/09/2019 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021";
- il Decreto n. 243 del 25/09/2019: "Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018";
- il Decreto n. 94 del 28/03/2019 avente ad oggetto "Presa d'atto pre-consuntivo relativo all'esercizio 2018";

PREMESSO

- che nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore regionale, l'ARCEA è tenuta, fra l'altro, ad accertare e gestire le irregolarità con specifico riferimento alle indebite percezioni, ossia alle ipotesi in cui sia stata effettuata un'erogazione in mancanza dei presupposti necessari al momento del pagamento, istituendo un sistema per iscrivere in un apposito registro tutti i debiti prima che vengano riscossi e adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti;
- che, in base a quanto prescritto dalla normativa europea, l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero entro il termine di 4 anni in via amministrativa oppure 8 anni in via giurisdizionale, per i crediti provenienti da irregolarità, anche fraudolenta, ovvero per i crediti derivanti da errori amministrativi entro lo stesso esercizio finanziario, altrimenti incorrendo in una rettifica finanziaria a carico dello Stato membro per tutto o parte dell'importo da recuperare;
- che occorre, quindi, che l'Agenzia ponga in essere le procedure idonee a garantire il recupero, anche coattivo, delle indebite percezioni, ponendo particolare attenzione alle ipotesi in cui non sia possibile procedere a compensazione ovvero il debitore non abbia spontaneamente restituito;

ATTESO CHE

- Il D.Lgs 118/2011, allegato n. 4/2 punto 9.2 recita: "L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
 - a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio, contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)";

CONSIDERATO

- che pendono diversi giudizi penali nei quali è opportuno che l'ARCEA, quale parte offesa, si costituisca parte civile, anche a sostegno delle determinazioni amministrative eventualmente già assunte, al fine di assicurarsi un efficace titolo esecutivo che consenta il recupero delle somme indebitamente erogate, soprattutto ove sia verosimile l'impossibilità di procedere mediante compensazione;
- che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente è consentito l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.
- Che, alla luce di quanto espresso in premessa, si rende necessario procedere ad una variazione per competenza e cassa a valere sul risultato di amministrazione 2018 per come riportato nel prospetto seguente:

CAPITOLO	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018	COMPETENZA	CASSA
	AVANZO LIBERO	20.000,00	20.000,00

	AVANZO VINCOLATO	6.964,18	6.964,18
MAGGIORI ENTRATE		26.964,18	26.964,18
13201.01	SPESE LEGALI E PERITALI	25.768,18	25.768,18
13203.01	SPESE PER RECUPERI COATTIVI	1.196,00	1.196,00
MAGGIORI SPESE		26.964,18	26.964,18
TOTALE A PAREGGIO		//	//

- Che si trova nella condizione prevista dall'art 163 del TUEL ovvero se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio Regionale della Calabria entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;
- Che alla luce del principio contabile relativo alla gestione finanziaria (Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) possono essere adottate anche in gestione provvisoria variazioni agli stanziamenti di competenza;

PRESENTA

Parere sulla Variazione di Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'Agenzia della Regione Calabria per l'Erogazioni in Agricoltura che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La variazione di bilancio di previsione dell'anno 2019, approvata con Decreto del Direttore n. 288 del 18/11/2019, prevede una variazione di competenza e cassa allo stato di previsione della spesa del Bilancio di Previsione esercizio 2019, ovvero una variazione a valere sul risultato di amministrazione 2018, come evidenziato nella tabella precedente, per un importo totale pari ad Euro 26.964,18.

Conclusione

Sulla base di quanto precedentemente esposto

Il Revisore Unico

- Visto l'articolo 239 del TUEL;
- Visto il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/2007 e s.m.i.;

Esprime parere favorevole

Alla proposta della variazione al Bilancio di previsione 2019, avendo rilevato che la variazione assicura la salvaguardia degli equilibri stabiliti nel Bilancio di Previsione 2019 ed il mantenimento del pareggio di Bilancio.

IL REVISORE UNICO

